



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE. ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

Servizio Politiche di sviluppo delle risorse umane del S.S.R., semplificazione in materia sanitaria e patrimonio delle Aziende Sanitarie. Riforme

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 5924 DEL 18/06/2019

OGGETTO: Accreditamento standard dell'Ordine dei Farmacisti di Perugia quale provider ECM della Regione Umbria, ai sensi delle dd.g.r. n. 974/2012 e n. 1465/2012, per eventi formativi residenziali.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;

Viste le dd.gg.rr. n. 974 del 30/07/2012 e n. 1465 del 19/11/2012 con le quali la Regione Umbria, ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 19/04/2012, ha ridisegnato l'intero sistema di formazione continua in medicina, predisponendo specifiche linee guida in ordine a:

- Indirizzo per il nuovo sistema di formazione continua – ECM della Regione Umbria;
- Criteri e requisiti minimi per l'accREDITAMENTO di soggetti privati e di soggetti pubblici quali *provider* ECM della Regione Umbria;
- Criteri per l'assegnazione di crediti alle attività ECM;
- Indirizzi per quanto attiene le sponsorizzazioni, la pubblicità ed i conflitti d'interesse per coloro che richiedono l'accREDITAMENTO;

Vista la d.d. n. 2471 del 16/03/2017 con la quale l'Ordine dei Farmacisti di Perugia è stato accreditato quale provider provvisorio ECM, ai sensi delle dd.g.r. n. 974/2012 e n. 1465/2012 sopra richiamate, per lo svolgimento di attività formative residenziali;

Preso atto che la procedura di accreditamento standard ECM prevede che i soggetti interessati presentino la richiesta corredata della documentazione prevista e che la Regione, con il supporto tecnico-scientifico dell'Osservatorio per la formazione continua in medicina – ORECEM, effettui la verifica documentale di quanto trasmesso e, sulla base delle relative risultanze, possa adottare un provvedimento di accreditamento provvisorio, della durata di 48 mesi, di diniego all'accREDITAMENTO o sospendere i termini previsti richiedendo integrazioni alla documentazione prodotta;

Accertato che l'Allegato "2" alle dd.g.r. n. 974/2012 e n. 1465/2012 sopra indicate, "*Criteri e requisiti minimi per l'accREDITAMENTO dei provider ECM della Regione Umbria*" prevede che, ai fini dell'attribuzione dell'accREDITAMENTO standard che l'ente accreditante "*svolge attività di verifica sull'attività formativa svolta e sugli aspetti organizzativi e strutturali ad essa connessi...*";

Vista la nota del Servizio "*Politiche di sviluppo delle risorse umane del S.S.R., semplificazione in materia sanitaria e patrimonio delle Aziende sanitarie. Riforme*", prot. n. 0014195 del 23/01/2019, con la quale si comunicava all'Ordine di poter presentare la richiesta di accREDITAMENTO standard entro il mese di marzo 2019, essendo trascorso il periodo di tempo previsto (pari a 24 mesi), come indicato nelle dd.g.r. n. 974/2012 e n. 1465/2012, sopra richiamate;

Preso atto che è pervenuta la richiesta di accREDITAMENTO, corredata della documentazione prevista, da parte dell'Ordine dei Farmacisti di Perugia, acquisita al protocollo regionale al n. 0051903 del 15/03/2019;

Dato atto che, con email del 12/04/2019, del 07/05/2019 e del 22/05/2019, la suddetta documentazione è stata trasmessa ai componenti dell'ORECEM per ottenere un parere in merito al fine di poter procedere al perfezionamento del procedimento di accREDITAMENTO standard;

Accertato che il competente Servizio regionale, previa acquisizione del parere di alcuni dei componenti dell'ORECEM, ha esaminato la documentazione presentata dall'Ordine dei Farmacisti di Perugia ed ha redatto l'apposita check list, approvata con d.d. n. 1887 del 31/03/2015, riepilogativa dei requisiti richiesti;

Ritenuto, sulla base della documentazione prodotta e dei pareri acquisiti dai componenti dell'Osservatorio, è emerso quanto segue:

- l'Ordine dei Farmacisti di Perugia ha chiesto l'accREDITAMENTO standard per la tipologia formativa residenziale ed in modalità FAD, mentre l'accREDITAMENTO provvisorio era relativo alla sola attività residenziale e, pertanto, per la tipologia formativa FAD dovrà essere presentata una specifica istanza;
- il contratto di sponsorizzazione prodotto ha evidenziato che lo spazio espositivo fornito dal provider era garantito anche durante le pause dell'evento, anziché prima dell'inizio o dopo la fine come stabilito nelle linee guida approvate con le dd.g.r. n. 974/2012 e n. 1465/2012, nonché nell'Accordo Stato Regioni 2 febbraio 2017 e, pertanto, l'Ordine dovrà conformarsi a quanto previsto dalla specifica disciplina;

Verificato che l'attribuzione dell'accREDITAMENTO standard avviene sulla base della formazione svolta durante i primi 24 mesi di attività quale provider provvisorio, che, nella fattispecie, ha riguardato solo eventi residenziali;

Ravvisata la necessità di raccomandare all'Ordine il pieno rispetto di quanto contenuto sia nell'Accordo Stato Regioni 2 febbraio 2017, sia nelle delibere regionali n. 974/2012 e n. 1465/2012, in particolare per quanto concerne le sponsorizzazioni commerciali;

Dato atto che sono in corso di recepimento i Manuali esplicativi della normativa predisposti dalla Commissione Nazionale per la formazione continua, anche al fine di adeguare la procedura regionale con le nuove regole apportate dall'Accordo Stato Regioni 2 febbraio 2017;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di accogliere la richiesta di accREDITAMENTO standard limitatamente all'attività formativa erogata in modalità residenziale;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

**Il Dirigente
D E T E R M I N A**

1. di attribuire all'Ordine dei Farmacisti di Perugia, sulla base di quanto riportato nelle premesse, ai sensi delle dd.g.r. n. 974/2012 e n. 1465/2012, quale provider regionale ECM l'accreditamento standard per la tipologia formativa di tipo **residenziale**;
2. di stabilire che l'Ordine dei Farmacisti di Perugia dovrà presentare specifica istanza al fine di acquisire l'accreditamento provvisorio dell'attività formativa FAD;
3. di dare atto che l'accreditamento standard per le attività residenziali dell'Ordine dei Farmacisti di Perugia ha la durata di 48 mesi dalla data di adozione del presente atto;
4. di pubblicare il presente atto nel sito istituzionale della Regione Umbria alla pagina: <http://ecm.regione.umbria.it/mediacenter/FE/home.aspx>;
5. di trasmettere il presente atto all'Ordine dei Farmacisti di Perugia, al Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie – Co.Ge.A.P.S., nonché ai componenti dell'Osservatorio regionale per la formazione continua in medicina;
6. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace,

Perugia lì 17/06/2019

L'Istruttore
Anna Maria Felici
Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 17/06/2019

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Ivana Ranocchia
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 18/06/2019

Il Dirigente
Dr. Luca Conti
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2